



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **1726** del **17/12/2020**

Oggetto: Installazione IPPC "A.S.R.A.B. S.p.A. impianto di trattamento rifiuti Polo Tecnologico", ubicato in Comune di Cavaglià (BI), Via della Mandria Loc. Gerbido – Provvedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

Impresa:	A.S.R.A.B. S.p.A.				
Sede Legale:	Via della Mandria Loc. Gerbido	Comune:	Cavaglià	Cap:	13881
Sede Operativa:	Via della Mandria Loc. Gerbido	Comune:	Cavaglià	Cap:	13881
Codice fiscale:	01929160024	P.IVA:	01929160024	Cod. SIRA:	1666
Telefono:	0161 969011	PEC:	asrab@pec.a2a.eu		

La società A.S.R.A.B. S.p.A. con sede legale in Cavaglià (BI), Località Gerbido, è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Biella con Determinazione Dirigenziale n. 2451 del 24/06/2005 e rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 10/06/2010 per l'installazione I.P.P.C. impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi denominato "Polo Tecnologico" - in Comune di Cavaglià (BI), Via della Mandria, località Gerbido - per l'attività IPPC: *5.3Recupero o combinazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg/g, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...] 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento di rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento.* (come definita nell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014).L'A.I.A. è stata successivamente aggiornata con i seguenti provvedimenti:

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1908 del 25/10/2011, a seguito di modifica non sostanziale riguardante l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, il piano di monitoraggio e controllo ed il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 614 del 12/05/2015, confluita nel Provvedimento finale SUAP di Cavaglià n. 3754 del 11/06/2015, a seguito di modifica non sostanziale, con l'aumento della potenzialità di trattamento fino a 130.000 tonnellate/anno.

- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 1214 del 20/09/2019, al fine di prevedere esplicitamente l'invio presso impianti di recupero energetico del rifiuto ottenuto dal trattamento di bioessiccazione.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 24202 del 04/12/2019, ha comunicato alla A.S.R.A.B. S.p.A. l'avvio del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la suddetta installazione IPPC, come previsto dall'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, provvedendo ad assegnare al Gestore un termine pari a 180 giorni per la presentazione degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento di tale istruttoria.

La società A.S.R.A.B. S.p.A., in data 05/02/2020, con nota acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 2608 del 06/02/2020, ha fatto pervenire la documentazione progettuale richiesta.

Questa Amministrazione ha provveduto alla pubblicazione per 30 giorni (dal 18/02/2020 al 19/03/2020) sul proprio sito web della documentazione progettuale ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Durante la fase di pubblicazione dell'avviso predetto, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Questa Amministrazione, tenendo conto dell'interruzione dei tempi procedurali disposta con il D.P.C.M. 04.03.2020 e successivi in materia di misure di contenimento del contagio da Covid-19, con nota prot. n. 9184 del 28/05/2020 ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14-ter della L. 241/90, fissandone la prima seduta per il giorno 18 giugno 2020, allo scopo di valutare gli elaborati presentati ai fini del riesame dell'A.I.A.

A seguito delle risultanze della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi inerente l'istruttoria in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto a richiedere i necessari chiarimenti alla Società A.S.R.A.B. S.p.A., con nota prot. n. 11784 del 08/07/2020.

La società A.S.R.A.B. S.p.A. ha trasmesso i chiarimenti richiesti con nota pervenuta al protocollo della Provincia di Biella n. 17077 del 28/09/2020.

La società A.S.R.A.B. S.p.A. ha poi trasmesso una nota aggiuntiva in data 16/10/2020 (protocollo Provincia di Biella n. 18784), con cui chiede di valutare nell'ambito del procedimento di riesame i seguenti elementi integrativi:

- l'aumento della potenzialità di trattamento dell'impianto da 130.000 ton/anno a 140.000 ton/anno;
- la sostituzione del piezometro n. 2, che interferisce i nuovi impianti A2A Ambiente in fase di costruzione, con un nuovo piezometro all'interno del perimetro dell'impianto.

Questa Amministrazione, con nota prot. n. 19830 del 29/10/2020 ha convocato la seconda seduta della Conferenza dei Servizi decisoria, per il giorno 12 novembre 2020, per la valutazione della documentazione integrativa e l'espressione del parere conclusivo.

La seduta della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020 ha permesso di concludere il procedimento istruttorio per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale in oggetto attraverso la collazione dei pareri dei soggetti intervenuti. Le risultanze dell'istruttoria sono documentate nel verbale della seduta medesima. In esito alla seduta stessa i soggetti istituzionali che vi hanno preso parte hanno espresso le seguenti posizioni conclusive:

Soggetti Istituzionali CONVOCATI	Presente/ Assente	Tenore parere circa il riesame dell'AIA
Provincia di Biella	Presente	Parere favorevole con le prescrizioni emerse durante l'istruttoria.
A.R.P.A. Dip.to Piemonte Nord-Est sede di Biella	Presente	Ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., non esprime formalmente parere ma fornisce alla Provincia il proprio contributo tecnico. Il contributo tecnico del Dipartimento è confluito nel parere del Comitato Tecnico per i Problemi dell'Ambiente della Provincia di Biella (dei quali il Dipartimento A.R.P.A. Piemonte Sede di Biella è componente permanente) contenuto nei Verbali delle riunioni del 22/05/2020 e del

		29/10/2020.
A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella	Assente	
Comune di Cavaglià	Assente	Parere favorevole trasmesso con nota prot. 3568 del 16/06/2020, a seguito della convocazione della prima seduta della conferenza.
Comuni Riuniti - Società di Gestione Servizi comunali S.r.l.	Assente	

CONSEGUENTEMENTE

Alla luce delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 12/11/2020 (così come si evince dal Verbale relativo), contenute nella tabella di sintesi qui sopra riportata, si procede ad operare – in osservanza al dettato dell’art. 14-ter L. 241/90 e ss.mm.ii. citata - la valutazione delle specifiche risultanze della Conferenza, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse nel corso della seduta medesima. Come segue:

- **Provincia di Biella:** parere favorevole con prescrizioni;
- **A.S.L. BI Dip.to Prev.ne S.I.S.P. Biella:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **Comune di Cavaglià:** parere favorevole;
- **Comuni Riuniti - Società di Gestione Servizi comunali S.r.l.:** assente alla seduta; parere favorevole acquisito ai sensi art. 14-ter comma 7 L. 241/90 e ss.mm.ii..

Poiché l’istanza in oggetto risulta approvata all’unanimità della Conferenza dei Servizi, la presente determinazione è da ritenersi immediatamente efficace secondo quanto disposto dall’art. 14-quater comma 3 della L. 241/90.

Preso atto dei verbali:

- della Conferenza dei Servizi Istruttoria Provinciale, riunitasi nei giorni 18/06/2020 e 12/11/2020, contenenti le valutazioni e le proposte di prescrizioni tecniche in ordine al progetto;
- delle sedute del Comitato Tecnico per i Problemi Ambientali riunitosi nei giorni 22/05/2020 e del 29/10/2020.

Le autorizzazioni che verranno ricomprese nel presente Atto sono le seguenti:

- Autorizzazione Integrata Ambientale, che sostituisce i seguenti titoli:
 - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 del D. Lgs. 152/06;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06.
- Approvazione aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di cui al D.P.G.R. 1/R/2006 e ss.mm.ii.,

La seduta della Conferenza dei Servizi del 12/11/2020, conclusiva del procedimento istruttorio, ha visto l’approvazione unanime del progetto presentato, sebbene condizionata al rispetto, da parte del richiedente, delle prescrizioni tecniche di seguito riportate:

- Nell’area contrassegnata con la retinatura verde nella tavola 16 e riportante l’indicazione *“area maturazione FOS o deposito temporaneo”* deve essere sempre presente idonea cartellonistica con l’indicazione dell’attività effettivamente condotta, in modo tale che sia individuabile la tipologia di materiale in essa presente.

- Il proponente deve fornire una versione aggiornata della Tavola 18, provvedendo ad eliminare i riferimenti alla subirrigazione”.
- Il proponente, nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell’AIA, deve produrre una versione aggiornata della procedura per l’individuazione dei valori di attenzione della falda, in cui si riportino valori coerenti con le analisi svolte nell’ultimo quinquennio presso i piezometri dell’impianto. Tale procedura deve essere approvata da Arpa Piemonte – Servizio Territoriale di Biella.
- Il Proponente dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; dovrà inoltre verificare l’applicazione nell’ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l’ambiente.
- Prescrizioni inerenti le emissioni in atmosfera
 - 1) *L’Azienda dovrà effettuare dei monitoraggi semestrali sugli effluenti emessi in atmosfera dai biofiltri (da E2 a E9) verificando il rispetto del limite di 10 mg/Nm³ per l’ammoniaca (NH₃). L’Azienda dovrà inoltre provvedere a monitorare la concentrazione di H₂S negli effluenti emessi dai biofiltri; si richiede inoltre che in concomitanza delle campagne di monitoraggio, al fine di verificare l’efficacia di abbattimento degli stessi, venga determinata la resa di abbattimento per i parametri H₂S e NH₃.*
 - 2) *L’Azienda dovrà effettuare un monitoraggio annuale sugli effluenti emessi in atmosfera dal camino E10, afferente al trattamento meccanico dei rifiuti, al fine di dimostrare il rispetto del seguente parametro:
Polveri totali 10 mg/Nm³.*
 - 3) *L’Azienda dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificheranno agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell’accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione ed il ripristino delle funzionalità. Al verificarsi di dette anomalie e/o guasti, l’Azienda dovrà tempestivamente informare gli Enti (Provincia, Comune e ARPA) competenti per territorio.*
 - 4) *L’Azienda dovrà inviare, prima dell’esecuzione del primo monitoraggio sugli effluenti emessi dai biofiltri, dopo il rilascio del nuovo titolo autorizzativo, al Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) di ARPA Piemonte una relazione di dettaglio su come intende eseguire tali campionamenti.*
 - 5) *L’Azienda dovrà provvedere affinché sul camino e/o ai biofiltri per i quali è stato assegnato un limite emissivo:*
 - a) *siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;*
 - b) *vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;*
 - c) *sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.*
 - 6) *L’esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.*
 - 7) *L’Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell’ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti.*
 - 8) *Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all’esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l’esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell’ARPA.*

- 9) *I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati nelle seguenti norme:*
- *Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;*
 - *delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 9 gennaio 2017 n. 13-4554;*
 - *elenco delle norme tecniche redatto da ARPA Piemonte e consultabile sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc e predisposto ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, che prevede l'utilizzo prioritario delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.*
- Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.*
- 10) *Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.*

Precisato che la A.S.R.A.B. S.p.A., con nota PEC del 27/11/2020 acquisita al protocollo della Provincia di Biella n. 22310 del 30/11/2020 ha trasmesso la versione aggiornata della Tavola 18, pertanto la prescrizione indicata al secondo punto risulta superata.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06;
- la valutazione del progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dalla società hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza: Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10/08/2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Visto il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 10 Gennaio 2018 n. 1;

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D. Lgs. 267/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Il Dott. Graziano Stevanin, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dalla dott.sa Federica Facchino, per il riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, in favore della A.S.R.A.B. S.p.A per l'installazione IPPC impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi denominato "Polo Tecnologico" in Comune di Cavaglià (BI), località Gerbido,

DETERMINA

- I. Di ritenere concluso il procedimento istruttorio condotto con lo strumento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art.14-ter della L.241/90, nella seduta del 12/11/2020, relativo al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione I.P.P.C. impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi denominato "Polo Tecnologico" - in Comune di Cavaglià (BI), Via della Mandria, località Gerbido (BI).
- II. Di aggiornare, a seguito del procedimento di riesame avviato con nota prot. n. 24202 del 04/12/2019, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla società A.S.R.A.B. S.p.A. con sede legale in Cavaglià (BI), Località Gerbido, per l'installazione I.P.P.C. impianto di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi denominato "Polo Tecnologico" - in Comune di Cavaglià (BI), Via della Mandria, località Gerbido (BI) (attività IPPC 5.3), rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 1557 del 10/06/2010 e aggiornata con le successive Determinazioni Dirigenziali n. 1908 del 25/10/2011, n. 614 del 12/05/2015, (confluita nel Provvedimento SUAP Cavaglià n. 3754 del 11/06/2015) e n. 1214 del 20/09/2019, alle seguenti condizioni:
 1. l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce i seguenti titoli:
 - o autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - o autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/06;
 - o autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pozzo perdente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06.
 2. La durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stabilita ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, pertanto il riesame, avente valenza di rinnovo periodico sarà disposto: a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione; b) decorsi 10 anni dal presente provvedimento di riesame; viene in ogni caso fatta salva la possibilità di riesame, su disposizione dell'Autorità competente, sulla base dei criteri riportati dall'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 3. i controlli che svolgerà il Dipartimento Piemonte Nord Est dell'ARPA presso l'istallazione in oggetto avverranno con una frequenza coerente con i criteri riportati nella DGR n. 44-3272 del 09/05/2016"Piano di ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 11-bis e 11-ter";
 4. gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza:
 - o Allegato A – Principali parametri relativi all'attività di gestione rifiuti autorizzata;
 - o Allegato B – Prescrizioni generiche approvate dalla Conferenza dei Servizi;
 - o Allegato C – Informazioni richieste ai sensi della DGR 52 – 10035 del 21/07/2003, che dovranno essere trasmesse al Servizio Rifiuti della Provincia di Biella entro il

- 15 Gennaio di ogni anno, preferibilmente su supporto informatico;
- o Allegato D – Prescrizioni per il contenimento delle emissioni in atmosfera;
- o Allegato E – Prescrizioni per lo scarico delle acque reflue domestiche in pozzo perdente.

- III. Di approvare contestualmente l'aggiornamento del Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche Regolamento 1/R del 2007 della Regione Piemonte.
- IV. Di confermare le prescrizioni già assegnate all'Azienda con le precedenti autorizzazioni non in contrasto con il presente atto che vengono riportate per maggiore chiarezza, debitamente aggiornate, nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- V. Di stabilire che l'approvazione di cui ai punti precedenti del presente atto, in quanto avvenuta con il voto unanime degli aventi diritto nel corso della Conferenza dei Servizi, comporta l'immediata efficacia della stessa ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
- VI. Di prescrivere, entro il termine di 90 giorni dalla data del presente provvedimento, la presentazione di idonee garanzie finanziarie, commisurate ai parametri quantitativi e temporali individuati nella D.G.R. 20-192 del 12/06/2000 e ss.mm.ii. e aggiornate in funzione della durata massima dell'Autorizzazione Integrata Ambientale: 10 anni dalla data del presente provvedimento.
- VII. Di dare atto che, in base alla verifica preliminare effettuata in conformità all'allegato 1 del DM 15 aprile 2019 n. 95, non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione IPPC in oggetto.
- VIII. Di stabilire che la presente autorizzazione dovrà essere sempre custodita dal gestore, anche in copia, presso l'installazione.
- IX. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- X. Di disporre che copia del presente provvedimento dovrà essere resa disponibile sul sito internet della Provincia di Biella ai sensi dell'art. 29-quater comma 2 del D.Lgs. 152/2006.
- XI. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al soggetto richiedente e di trasmetterne copia agli organi di controllo ed agli altri enti coinvolti nel procedimento cui è riferito.
- XII. Di stabilire altresì che:
 - L'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
 - In caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite il SUAP territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- 1) al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034 e ss.mm.ii. e al D. Lgs. 02/07/2010 n. 104;
- 2) al Capo dello Stato entro 120 gg dall'avvenuta notificazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO

Allegato A- Gestione Rifiuti

DATI ANAGRAFICI			
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione A.S.R.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 01929160024		Codice fiscale n. 01929160024	
Ragione sociale del soggetto gestore: A.S.R.A.B. S.p.A.			
Partita IVA n. 01929160024		Codice fiscale n. 01929160024	
Responsabile Tecnico Ing. Davide Marini			
Sede legale:			
Provincia: Biella			
Comune: Cavaglià		Codice istat 096 - 016	
Località: Gerbido			
Indirizzo: Via Della Mandria			
Sede operativa:			
Identificativo impianto: Codice SIRA 1666			
Provincia: Biella			
Comune: Cavaglià		Codice istat 096 - 016	
Località: Gerbido			
Indirizzo: Via Della Mandria			
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==			
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM WGS 84 (Poligono): 1) Nord 5025835,300 Est 431380,055 2) Nord 5025770,346 Est 431551,653 3) Nord 5025671,547 Est 431509,298 4) Nord 5025589,315 Est 431420,468 5) Nord 5025655,646 Est 431253,888.			
Particelle catastali: Foglio 27, particelle: 465 (parte), 351 (parte)			
DATI TECNICO-GESTIONALI			
Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D8; R13; R12.	Descrizione sintetica	Due linee di stabilizzazione R.S.U. + R.S.I.A. + Fanghi da depurazione biologica e sezione di selezione e pressatura:
			ricezione, triturazione preliminare e miscelazione con fanghi biologici, trattamento aerobico (stabilizzazione ed essiccazione) in aree dotate di aerazione controllata; selezione meccanica (vagliatura), deferrizzazione dei due flussi (sottovaglio e sovravaglio); pressatura del sovravaglio ed invio a discarica od a recupero energetico; maturazione (opzionale) del sottovaglio (FOS), per invio a discarica.
Conto proprio	Conto terzi	X	
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.			
EER	Descrizione		
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
02 01 03	scarti di tessuti vegetali		
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura		
02 02	rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale		
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia		
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		

02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
17 02	legno, vetro e plastica (dalle attività di costruzione e demolizione)
17 02 01	legno
17 02 03	plastica
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 25	oli e grassi commestibili
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 04	fanghi delle fosse settiche

20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
20 03 07	rifiuti ingombranti	
Quantità autorizzata	140.000	Mg/anno (tonnellate / anno)
Scadenza autorizzazione	Vedere le disposizioni al punto II.2 del presente atto	
Provenienza	Raccolta rifiuti solidi urbani, conferimento rifiuti speciali.	
Bacino di utenza:	Rifiuti urbani prodotti dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Biella; rifiuti urbani provenienti da altro ambito previo accordo tra le Province (non è necessario accordo tra Province, né vi sono limitazioni del bacino di utenza, per i rifiuti conferiti all'impianto per il solo trattamento, con successivo smaltimento del bioessiccato presso impianti diversi dalla discarica A.S.R.A.B.); rifiuti speciali.	
Massimo quantitativo di rifiuti oggetto di stoccaggio:	532 Mg (tonnellate)	

Allegato B - Prescrizioni

Prescrizioni approvate dalla conferenza dei servizi

1. Nell'area contrassegnata con la retinatura verde nella tavola 16 e riportante l'indicazione *“area maturazione FOS o deposito temporaneo”* deve essere sempre presente idonea cartellonistica con l'indicazione dell'attività effettivamente condotta, in modo tale che sia individuabile la tipologia di materiale in essa presente.
2. Il proponente, nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di riesame dell'AIA, deve produrre una versione aggiornata della procedura per l'individuazione dei valori di attenzione della falda, in cui si riportino valori coerenti con le analisi svolte nell'ultimo quinquennio presso i piezometri dell'impianto. Tale procedura deve essere approvata da Arpa Piemonte – Servizio Territoriale di Biella.
3. Il Proponente dovrà adottare sistemi e procedure di controllo e verifica di conformità e aggiornamento delle Schede dei Dati di Sicurezza di tutti prodotti chimici in uso in cui è prevista la redazione di tale documento; dovrà inoltre verificare l'applicazione nell'ambiente di lavoro delle misure indicate nelle suddette schede ai fini della prevenzione e gestione dei rischi per la salute e l'ambiente.

Prescrizioni confermate da precedenti provvedimenti autorizzativi

4. Ogni modifica o sospensione anche per cause di forza maggiore di ciascuna fase di trattamento autorizzata deve essere preventivamente comunicata per eventuali valutazioni agli organi di controllo (Provincia e ARPA).
5. L'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
6. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere trasmessi ad ARPA e Provincia entro 60 giorni dalla loro esecuzione.
7. L'Azienda, entro il mese di aprile di ogni anno dovrà inviare all'ARPA, alla Provincia e al Comune di Cavaglià, anche in formato digitale, una relazione riportante i dati di tutti i controlli svolti in ottemperanza al piano di monitoraggio, relativi all'anno precedente.
8. Dichiarazione E-PRTR: Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Allegato C - Dati gestionali

DATI GESTIONALI - SEZIONE 3 (i campi obbligatori sono sottolineati)

Nome Campo	Tipo	Elenco di valori	Descrizione
<u>Periodo di competenza</u>	Data (solo anno)		
<u>Stato</u>	Selezione da elenco	In costruzione; In esercizio nel periodo di competenza; Inizio o fine esercizio nel periodo di competenza	Situazione gestionale dell'impianto.
<u>Inizio esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha iniziato l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Fine esercizio</u>	Data		Da compilare solo se ha finito l'esercizio nel periodo di competenza
<u>Descrizione linea impiantistica</u>	Selezione da elenco	Centro di raccolta veicoli fuori uso Linea produzione CDR; Linea compostaggio; Linea stabilizzazione ...	
Provenienza rifiuto	Selezione da elenco	Bacino e/o ATO (per rifiuti urbani), Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale per gli altri rifiuti	
Quantità ritirata	Numero		Quantità di rifiuto ritirata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ritirati nell'anno di riferimento
Quantità effettiva	Numero		Quantità effettivamente trattata nell'anno di riferimento
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti effettivamente trattati nell'anno di riferimento
Descrizione rifiuti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei rifiuti ottenuti
Quantità rifiuti ottenuti	Numero		Quantità di rifiuti ottenuti a seguito delle operazioni di smaltimento o recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di rifiuti ottenuti nell'anno di riferimento
Descrizione prodotti ottenuti	Testo		Descrizione e caratteristiche dei prodotti ottenuti
Quantità prodotti ottenuti	Numero		Quantità di prodotti ottenuti a seguito delle

			operazioni recupero
Unità di misura	Selezione da elenco	tonnellate; metri cubi	Tonnellate o metri cubi di prodotti ottenuti nell'anno di riferimento

Allegato D - Emissioni in atmosfera

Modalità e periodicità degli autocontrolli:

- a) L'Azienda dovrà effettuare dei monitoraggi semestrali sugli effluenti emessi in atmosfera dai biofiltri (da E2 a E9) verificando il rispetto del limite di 10 mg/Nm³ per l'ammoniaca (NH₃). L'Azienda dovrà inoltre provvedere a monitorare la concentrazione di H₂S negli effluenti emessi dai biofiltri; si richiede inoltre che in concomitanza delle campagne di monitoraggio, al fine di verificare l'efficacia di abbattimento degli stessi, venga determinata la resa di abbattimento per i parametri H₂S e NH₃.
 - b) L'Azienda dovrà effettuare un monitoraggio annuale sugli effluenti emessi in atmosfera dal camino E10, afferente al trattamento meccanico dei rifiuti, al fine di dimostrare il rispetto del seguente parametro: Polveri totali 10 mg/Nm³.
1. L'Azienda dovrà predisporre la registrazione delle anomalie e/o dei guasti che si verificheranno agli impianti e/o ai sistemi di abbattimento delle emissioni con descrizione dell'accaduto e indicazione dei provvedimenti messi in opera per la riparazione ed il ripristino delle funzionalità. Al verificarsi di dette anomalie e/o guasti, l'Azienda dovrà tempestivamente informare gli Enti (Provincia, Comune e ARPA) competenti per territorio.
 2. L'Azienda dovrà inviare, prima dell'esecuzione del primo monitoraggio sugli effluenti emessi dai biofiltri, dopo il rilascio del nuovo titolo autorizzativo, al Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) di ARPA Piemonte una relazione di dettaglio su come intende eseguire tali campionamenti.
 3. L'Azienda dovrà provvedere affinché sul camino e/o ai biofiltri per i quali è stato assegnato un limite emissivo:
 - b) siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti;
 - c) vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
 4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti produttivi e/o di abbattimento devono essere tali da garantire, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
 5. L'Azienda dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici proposti.
 6. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc.), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
 7. I metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nel monitoraggio di competenza del gestore, sono individuati nelle seguenti norme:
 - Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
 - delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 9 gennaio 2017 n. 13-4554;
 - elenco delle norme tecniche redatto da ARPA Piemonte e consultabile sul sito internet: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc e predisposto ai sensi dell'art. 271 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 183/2017, che prevede l'utilizzo prioritario delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure,

ove anche queste ultime non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti.

Qualora il laboratorio intenda utilizzare un metodo diverso da quelli indicati, dovrà dimostrarne l'equivalenza avvalendosi della norma specifica UNI EN 14793:2017 dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento. Qualora invece non esista metodica analitica per l'inquinante da ricercare, dovrà essere dettagliatamente descritta la metodica utilizzata nel rapporto di prova redatto dal laboratorio incaricato.

8. Gli esiti dei monitoraggi effettuati dal gestore dovranno essere trasmessi alla Provincia, al Comune e al Dipartimento dell'ARPA competenti, entro 60 giorni dalla data del rilevamento, utilizzando il format Report Autocontrolli Emissioni pubblicato sul sito internet: <http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/reportautocontrolliemissioni.docx>. Eventuali ritardi dovranno preventivamente ed oggettivamente essere giustificati.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti			
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to
E2	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m²	Biofiltro	20.000	NH ₃	0,2	10	24
						H ₂ S	-	-	
E3	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m²	Biofiltro	20.000	NH ₃	0,2	10	24
						H ₂ S	-	-	
E4	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m²	Biofiltro	20.000	NH ₃	0,2	10	24
						H ₂ S	-	-	
E5	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m²	Biofiltro	20.000	NH ₃	0,2	10	24
						H ₂ S	-	-	
E6	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m²	Biofiltro	25.000	NH ₃	0,25	10	24
						H ₂ S	-	-	
E7	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m²	Biofiltro	25.000	NH ₃	0,25	10	24
						H ₂ S	-	-	
E8	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m²	Biofiltro	25.000	NH ₃	0,25	10	24
						H ₂ S	-	-	
E9	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m²	Biofiltro	25.000	NH ₃	0,25	10	24
						H ₂ S	-	-	

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti			
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to
E10	Selezione e pressatura	11,5	0,8	Filtro maniche	20.000	Polveri	0,2	10	12

Allegato E- SCARICHI

SCARICO IN POZZO PERDENTE

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante pozzo perdente, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

1. devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04/02/1977. Il dimensionamento della fossa Imhoff e del pozzo perdente deve essere rapportato al numero di utilizzatori. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
2. il pozzo perdente deve essere posto lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
3. la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 m;
4. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
5. deve essere predisposto un pozzetto di ispezione e campionamento a valle della fossa Imhoff e prima della immissione del refluo nel pozzo perdente;
6. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione.

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO